



COMUNE DI ELINI
Provincia Ogliastra

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO

Approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 16/04/2014

INDICE

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Finalità

Art. 3 Caratteristiche tecniche dell'impianto

Art. 4 Sala di Controllo

Art. 5 Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

Art. 6 Responsabile della gestione e del trattamento dei dati

Art. 7 Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

Art. 8 Accesso ai sistemi e parole chiave

Art. 9 Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia

Art. 10 Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici

Art. 11 Informativa ai cittadini

Art. 12 Disposizioni attuative

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali utilizzati per mezzo di impianti di videosorveglianza del Comune di Elini (OG), determinando le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196 e successive modificazioni ed integrazioni, in osservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento generale del Garante in materia di videosorveglianza in data 8 aprile 2010 e della Direttiva impartita dal Ministero dell'Interno n. 224632 del 02/03/2012.
2. In virtù del Codice in materia di protezione dei dati personali vengono stabiliti i seguenti principi:
 - **principio di necessità**, il quale comporta un obbligo di attenta configurazione dei sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione dei dati personali, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi (es. Monitoraggio del traffico);
 - **principio di proporzionalità**, che sancito dal Codice impone la scelta della modalità di ripresa e dislocazione (es telecamere fisse o brandeggiabili, dotate di zoom) e nelle fasi del trattamento, un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite;
 - **presupposto di liceità**, il quale è fondato sull'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per lo svolgimento di funzioni istituzionali;

Art. 2 Finalità

1. Le finalità che il Comune di Elini intende perseguire, sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali.
2. La disponibilità tempestiva di immagini e dati costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale. Gli impianti di videosorveglianza sono finalizzati:
 - ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini, rilevando situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;
 - alla ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Municipale e delle altre forze dell'ordine, a tutela del patrimonio pubblico e privato;
 - al controllo e monitoraggio del traffico;
 - a verificare il rispetto dei Regolamenti Comunali in aree particolarmente critiche;
 - all'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio urbano;
 - al controllo di aree abusivamente impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
 - per altri usi consentiti dalla legge.
3. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione ed il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.
4. Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento dovranno altresì conformarsi ai seguenti principi:

a) Principio di necessità: non dovranno essere utilizzati dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi; il software dovrà essere configurato in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati.

b) Principio di proporzionalità: dovrà essere evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza; gli impianti di videosorveglianza dovranno essere attivati solo quando le altre misure di prevenzione, quali ad esempio i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure di protezione degli ingressi, le abilitazioni agli ingressi siano state ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Particolare attenzione dovrà essere portata alla ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici ed all'eventuale duplicazione delle immagini registrate.

Il criterio di proporzionalità deve essere rispettato, in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

- se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
- se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;
- la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature;
- quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
- la durata dell'eventuale conservazione (che, comunque, deve essere sempre temporanea).

c) Principio di finalità: il sistema di videosorveglianza dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per gli scopi istituzionali dell'ente, indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo.

5. E', comunque, vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

Art. 3 Caratteristiche tecniche dell'impianto

1. Il sistema sarà composto in linea di massima di:

a) rete di comunicazione dati, basata su tecnologie miste e di telecamere connesse alla sala controllo posta presso il Comune di Elini. Il sistema è a circuito chiuso e i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche;

b) telecamere mobili o fisse da installare per le finalità di cui all'art 2 comma 1.

Art. 4 Sala di Controllo

1. La sala di controllo sarà ubicata presso il Comune di Elini, in apposito locale separato e interdetto al personale diverso da quello previsto nel successivo articolo 5.

Art. 5 Persone autorizzate ad accedere alla Sala di Controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al responsabile della gestione e del trattamento dei dati e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli 6 e 7 .
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate, devono essere autorizzati per iscritto dal Sindaco, previo nulla osta del Garante.
3. Possono essere autorizzati all'accesso del locale solo incaricati dei servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
6. Nei locali della sala operativa è tenuto il registro degli accessi, su cui saranno annotate, a cura di uno degli incaricati, l'identità della persona, gli orari di entrata e di uscita, e quant'altro necessario all'identificazione del soggetto, dello scopo dell'accesso, dei dati eventualmente assunti e la sottoscrizione dell'incaricato che ha effettuato la vigilanza di cui al comma precedente.
7. Il soggetto autorizzato dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati previsti dal registro.

Art. 6 Responsabile della gestione e del trattamento dei dati

1. Il Responsabile della gestione e trattamento dei dati, è individuato nella persona del Sindaco.
2. Il Responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune di Elini ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare al provvedimento generale del Garante dell' 8 aprile 2010.
3. Egli custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti contenenti le immagini di cui è eventualmente necessario conservarne traccia, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.
4. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 9 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso il Comune di Elini, secondo le modalità e la procedura prevista dagli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 7 Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile, designa e nomina gli incaricati ed i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito dei Funzionari comunali.
2. Gli incaricati e i preposti andranno nominati tra i Funzionari del Comune di Elini che per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata al Comune di Elini.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi

per la conservazione dei supporti magnetici.

Art. 8 Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile, agli incaricati ed ai preposti indicati negli articoli 6 e 7.
2. Ciascuno di essi è dotato di un numero identificativo personale e di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza.
3. Gli incaricati ed i preposti, previa comunicazione al Responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.
4. Al fine di prevenire possibili abusi, saranno adottate misure basate su una "doppia chiave" fisica o logica che consentano una immediata ed integrale visione delle immagini solo in caso di necessità (da parte di addetti alla manutenzione o per l'estrazione dei dati ai fini della difesa di un diritto o del riscontro ad una istanza di accesso, oppure per assistere la competente autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria).

Art. 9 Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi, anche in deroga alle prescrizioni di cui al precedente articolo 2, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti, allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo, possono accedere solo le persone incaricate o preposte e l'Autorità Giudiziaria.
4. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

Art. 10 Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici

1. I supporti magnetici od ottici, numerati e registrati, con sistema alfanumerico, dal Responsabile o dagli incaricati, sono conservati in idonea cassetta di sicurezza munita di serratura. Gli stessi supporti devono essere custoditi e controllati, in modo da ridurre al minimo, rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre Pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati.
3. Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato - ove tecnicamente possibile - la cancellazione automatica da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
4. Tranne che nell'ipotesi di cui all'art. 9, le immagini registrate potranno essere conservate per un periodo massimo di 7 giorni successivi alla rilevazione, tranne che in caso di festività o chiusura degli uffici comunali, per i quali si potrà posticipare la conservazione fino al primo giorno utile successivo.
5. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione, rispetto a quelli del comma 4, potrà essere previsto, solo in casi eccezionali, in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o

realmente incombente o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 11 Informativa ai cittadini

1. Il Comune potrà valutare in quali casi rendere informati i cittadini, che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione, a mezzo di cartelli anche con formule sintetiche, ma chiare e senza ambiguità. In tal caso il supporto con l'informativa:
 - deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera;
 - deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile;
 - può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
2. L'informativa della telecamera mobile o fissa, quando utilizzata, viene data nelle principali vie d'accesso al Comune.

Art. 12 Disposizioni attuative

1. In ogni caso l'installazione dei sistemi di video sorveglianza dovrà prima superare l'esame preliminare del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in particolare in merito alla "scelta delle aree" interessate dal posizionamento degli apparati;
2. Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art. 18 comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rappresenta il disciplinare d'uso dei servizi e verrà trasmesso all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
3. Sarà necessaria la verifica preventiva del Garante, anche con provvedimenti generali, per eventuali trattamenti di dati indicati ai punti 3.2.1. e 3.2.2 del provvedimento generale del Garante in materia di videosorveglianza in data 8 aprile 2010.
4. Gli stessi trattamenti devono essere notificati al Garante solo se rientrano in casi specificamente previsti (art. 37 del Codice).



COMUNE DI ELINI
Provincia Ogliastra

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO

Approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 16/04/2014

INDICE

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Finalità

Art. 3 Caratteristiche tecniche dell'impianto

Art. 4 Sala di Controllo

Art. 5 Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

Art. 6 Responsabile della gestione e del trattamento dei dati

Art. 7 Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

Art. 8 Accesso ai sistemi e parole chiave

Art. 9 Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia

Art. 10 Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici

Art. 11 Informativa ai cittadini

Art. 12 Disposizioni attuative

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali utilizzati per mezzo di impianti di videosorveglianza del Comune di Elini (OG), determinando le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196 e successive modificazioni ed integrazioni, in osservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento generale del Garante in materia di videosorveglianza in data 8 aprile 2010 e della Direttiva impartita dal Ministero dell'Interno n. 224632 del 02/03/2012.
2. In virtù del Codice in materia di protezione dei dati personali vengono stabiliti i seguenti principi:
 - **principio di necessità**, il quale comporta un obbligo di attenta configurazione dei sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione dei dati personali, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi (es. Monitoraggio del traffico);
 - **principio di proporzionalità**, che sancito dal Codice impone la scelta della modalità di ripresa e dislocazione (es telecamere fisse o brandeggiabili, dotate di zoom) e nelle fasi del trattamento, un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite;
 - **presupposto di liceità**, il quale è fondato sull'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per lo svolgimento di funzioni istituzionali;

Art. 2 Finalità

1. Le finalità che il Comune di Elini intende perseguire, sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali.
2. La disponibilità tempestiva di immagini e dati costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale. Gli impianti di videosorveglianza sono finalizzati:
 - ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini, rilevando situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;
 - alla ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Municipale e delle altre forze dell'ordine, a tutela del patrimonio pubblico e privato;
 - al controllo e monitoraggio del traffico;
 - a verificare il rispetto dei Regolamenti Comunali in aree particolarmente critiche;
 - all'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio urbano;
 - al controllo di aree abusivamente impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
 - per altri usi consentiti dalla legge.
3. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione ed il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.
4. Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento dovranno altresì conformarsi ai seguenti principi:

a) Principio di necessità: non dovranno essere utilizzati dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi; il software dovrà essere configurato in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati.

b) Principio di proporzionalità: dovrà essere evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza; gli impianti di videosorveglianza dovranno essere attivati solo quando le altre misure di prevenzione, quali ad esempio i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure di protezione degli ingressi, le abilitazioni agli ingressi siano state ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Particolare attenzione dovrà essere portata alla ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici ed all'eventuale duplicazione delle immagini registrate.

Il criterio di proporzionalità deve essere rispettato, in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

- se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
- se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;
- la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature;
- quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
- la durata dell'eventuale conservazione (che, comunque, deve essere sempre temporanea).

c) Principio di finalità: il sistema di videosorveglianza dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per gli scopi istituzionali dell'ente, indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo.

5. E', comunque, vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

Art. 3 Caratteristiche tecniche dell'impianto

1. Il sistema sarà composto in linea di massima di:

a) rete di comunicazione dati, basata su tecnologie miste e di telecamere connesse alla sala controllo posta presso il Comune di Elini. Il sistema è a circuito chiuso e i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche;

b) telecamere mobili o fisse da installare per le finalità di cui all'art 2 comma 1.

Art. 4 Sala di Controllo

1. La sala di controllo sarà ubicata presso il Comune di Elini, in apposito locale separato e interdetto al personale diverso da quello previsto nel successivo articolo 5.

Art. 5 Persone autorizzate ad accedere alla Sala di Controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al responsabile della gestione e del trattamento dei dati e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli 6 e 7 .
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate, devono essere autorizzati per iscritto dal Sindaco, previo nulla osta del Garante.
3. Possono essere autorizzati all'accesso del locale solo incaricati dei servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
6. Nei locali della sala operativa è tenuto il registro degli accessi, su cui saranno annotate, a cura di uno degli incaricati, l'identità della persona, gli orari di entrata e di uscita, e quant'altro necessario all'identificazione del soggetto, dello scopo dell'accesso, dei dati eventualmente assunti e la sottoscrizione dell'incaricato che ha effettuato la vigilanza di cui al comma precedente.
7. Il soggetto autorizzato dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati previsti dal registro.

Art. 6 Responsabile della gestione e del trattamento dei dati

1. Il Responsabile della gestione e trattamento dei dati, è individuato nella persona del Sindaco.
2. Il Responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune di Elini ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare al provvedimento generale del Garante dell' 8 aprile 2010.
3. Egli custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti contenenti le immagini di cui è eventualmente necessario conservarne traccia, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.
4. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 9 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso il Comune di Elini, secondo le modalità e la procedura prevista dagli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 7 Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile, designa e nomina gli incaricati ed i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito dei Funzionari comunali.
2. Gli incaricati e i preposti andranno nominati tra i Funzionari del Comune di Elini che per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata al Comune di Elini.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi

per la conservazione dei supporti magnetici.

Art. 8 Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile, agli incaricati ed ai preposti indicati negli articoli 6 e 7.
2. Ciascuno di essi è dotato di un numero identificativo personale e di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza.
3. Gli incaricati ed i preposti, previa comunicazione al Responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.
4. Al fine di prevenire possibili abusi, saranno adottate misure basate su una "doppia chiave" fisica o logica che consentano una immediata ed integrale visione delle immagini solo in caso di necessità (da parte di addetti alla manutenzione o per l'estrazione dei dati ai fini della difesa di un diritto o del riscontro ad una istanza di accesso, oppure per assistere la competente autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria).

Art. 9 Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi, anche in deroga alle prescrizioni di cui al precedente articolo 2, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti, allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo, possono accedere solo le persone incaricate o preposte e l'Autorità Giudiziaria.
4. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

Art. 10 Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici

1. I supporti magnetici od ottici, numerati e registrati, con sistema alfanumerico, dal Responsabile o dagli incaricati, sono conservati in idonea cassetta di sicurezza munita di serratura. Gli stessi supporti devono essere custoditi e controllati, in modo da ridurre al minimo, rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre Pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati.
3. Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato - ove tecnicamente possibile - la cancellazione automatica da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
4. Tranne che nell'ipotesi di cui all'art. 9, le immagini registrate potranno essere conservate per un periodo massimo di 7 giorni successivi alla rilevazione, tranne che in caso di festività o chiusura degli uffici comunali, per i quali si potrà posticipare la conservazione fino al primo giorno utile successivo.
5. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione, rispetto a quelli del comma 4, potrà essere previsto, solo in casi eccezionali, in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o

realmente incombente o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 11 Informativa ai cittadini

1. Il Comune potrà valutare in quali casi rendere informati i cittadini, che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione, a mezzo di cartelli anche con formule sintetiche, ma chiare e senza ambiguità. In tal caso il supporto con l'informativa:
 - deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera;
 - deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile;
 - può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
2. L'informativa della telecamera mobile o fissa, quando utilizzata, viene data nelle principali vie d'accesso al Comune.

Art. 12 Disposizioni attuative

1. In ogni caso l'installazione dei sistemi di video sorveglianza dovrà prima superare l'esame preliminare del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in particolare in merito alla "scelta delle aree" interessate dal posizionamento degli apparati;
2. Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art. 18 comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rappresenta il disciplinare d'uso dei servizi e verrà trasmesso all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
3. Sarà necessaria la verifica preventiva del Garante, anche con provvedimenti generali, per eventuali trattamenti di dati indicati ai punti 3.2.1. e 3.2.2 del provvedimento generale del Garante in materia di videosorveglianza in data 8 aprile 2010.
4. Gli stessi trattamenti devono essere notificati al Garante solo se rientrano in casi specificamente previsti (art. 37 del Codice).